

OGGETTO: Reg. (CE) n° 1493/1999, Reg. (CE) n° 1227/2000 e Reg. (CE) 1203/2003. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di deroga (*regolarizzazione*) al divieto di commercializzare uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998.

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 e successive modificazioni "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale*";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n° 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg. (CE) n° 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3;

VISTO il Reg. (CE) n° 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. (CE) n° 1493/99 del Consiglio relativo alla Organizzazione Comune del Mercato Vitivinicolo, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1948 del 8 settembre 2000, con la quale è stata concessa ai soggetti interessati la possibilità di presentare la richiesta di deroga (*regolarizzazione*) al divieto di commercializzare uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 431 del 27 marzo 2001, con la quale sono state approvate le norme tecniche e procedure per la gestione del Potenziale Produttivo Viticolo, in particolare quanto disposto al punto 4.8 "*Impianto o reimpianto irregolare di vigneti realizzati anteriormente al 1° settembre 1998*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 215 del 14 marzo 2003, con la quale è stato prorogato al 31 marzo 2003 il termine ultimo per la presentazione delle domande di *regolarizzazione* delle superfici vitate irregolarmente impiantate anteriormente al 1° settembre 1998;

DATO ATTO che il Reg. (CE) 1203/2003 della Commissione del 4 luglio 2003 ha prorogato al 31 luglio 2004 il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del Reg. (CE) n° 1493/1999;

CONSIDERATO che, a seguito del differimento al 31 luglio 2004 del termine ultimo per la concessione degli atti di regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998, la Commissione U.E. - come comunicato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con propria nota n° F/2218 del 29 settembre 2003 - ha espresso parere favorevole circa la possibilità di riaprire i termini per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle domande di deroga al divieto di commercializzare uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998;

CONSIDERATO che l'autorizzazione definitiva alla commercializzazione di uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998 sarà concessa dalle Aree Decentrate della Direzione Regionale Agricoltura a seguito del riscontro delle condizioni previste dalla normativa del comparto, ivi compresa la dichiarazione delle superfici vitate, così consentendo di aggiornare ulteriormente, al fine della sua corretta compilazione, la consistenza del potenziale produttivo vitivinicolo regionale;

RITENUTO di stabilire al 1 marzo 2004 il termine ultimo per la presentazione delle domande di deroga al divieto di commercializzare uve provenienti dai vigneti abusivamente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998, al fine di consentire alle Aree Decentrate della Direzione Regionale Agricoltura - incaricate di redigere, entro il 31 luglio 2004, gli atti di regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998 - di espletare, in tempi ragionevolmente sufficienti, l'istruttoria tecnico amministrativa delle suddette domande, anche alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 64 della legge n° 448/2001 (*legge finanziaria*) - che modifica l'art. 2, comma 3 del Decreto Legislativo n° 260/2000 - per quanto attiene l'entità delle sanzioni minime previste per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998;

all'unanimità

D E L I B E R A,


per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono interamente riportati:

1) di riaprire i termini per la presentazione, da parte dei soggetti interessati e secondo le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1948 del 8 settembre 2000, delle domande di deroga (*regolarizzazione*) al divieto di commercializzare uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998;

2) di fissare al 1 marzo 2004 il termine ultimo per la presentazione, alle Aree Decentrate della Direzione Regionale Agricoltura, delle domande di cui al punto 1), al fine di consentire alle Aree medesime di espletare, in tempi ragionevolmente sufficienti, l'istruttoria tecnico amministrativa delle domande di deroga al divieto di commercializzare uve provenienti dai vigneti irregolarmente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998, anche alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 64 della legge n° 448/2001 (*legge finanziaria*) - che modifica l'art. 2, comma 3 del Decreto Legislativo n° 260/2000 - per quanto attiene l'entità delle sanzioni minime previste per la regolarizzazione dei vigneti abusivamente impiantati antecedentemente al 1° settembre 1998;

3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



29 OTT 2003